



Area Marina Naturale Protetta del Promontorio di Portofino Consorzio di Gestione

Viale Rainusso, 14-Villa Carmagnola-16038 S. Margherita Lig. (GE)
Tel. 0185/289649 – Fax 0185/293002 – E-mail: amp.portofino@libero.it

Disciplinare Provvisorio in attesa del Regolamento di Gestione e Organizzazione dell'Area Naturale Marina Protetta del Promontorio di Portofino, attualmente in fase di istruttoria congiunta tra Ente Gestore dell'Area Naturale Marina Protetta del Promontorio di Portofino e Ministero dell'Ambiente

Finalità

Tutela degli ambienti marini e costieri ricadenti nell'Area, promozione e valorizzazione delle attività economiche dirette ed indirette connesse con l'Area Marina Naturale Protetta e tutela di tutte quelle attività sociali svolte abitualmente e tradizionalmente dai residenti nei Comuni interessati, purché compatibili con la rilevanza naturalistico - paesaggistica dell'Area.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- per **natante**: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (Art.1 lett.d L 11/02/1971 n. 50 nel testo vigente)
- per **imbarcazione**: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, e non superiore a 24 metri; (Art.1 lett.c L 11/02/1971 n. 50 nel testo vigente)
- per **unità navale**: genericamente ogni mezzo nautico come definito nell'articolo 136 del Codice di Navigazione.
- per **lunghezza** (del natante, imbarcazione, etc): la lunghezza "fuori tutto", cioè "la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari" (Art.13 1 bis L 11/02/1971 n. 50 nel testo vigente).

Articolo 1 – Delimitazione generale dell'Area Marina Naturale Protetta

L'Area Marina Naturale Protetta del Promontorio di Portofino è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	latitudine	longitudine
A)	44° 19' 12" N	09° 12' 52" E
B)	44° 18' 20" N	09° 13' 10" E
V)	44° 18' 11" N	09° 12' 46" E
Z)	44° 18' 09" N	09° 12' 54" E
C)	44° 18' 11" N	09° 13' 13" E
D)	44° 17' 43" N	09° 13' 22" E
E)	44° 18' 32" N	09° 10' 25" E
F)	44° 18' 50" N	09° 10' 34" E
G)	44° 18' 53" N	09° 10' 28" E
H)	44° 18' 35" N	09° 10' 13" E
I)	44° 18' 50" N	09° 09' 18" E
L)	44° 19' 13" N	09° 08' 29" E
M)	44° 19' 33" N	09° 08' 44" E
N)	44° 19' 26" N	09° 09' 01" E
O)	44° 19' 31" N	09° 09' 04" E
P)	44° 19' 38" N	09° 08' 47" E
Q)	44° 19' 48" N	09° 08' 55" E
R)	44° 20' 46" N	09° 09' 10" E
S)	44° 20' 46" N	09° 09' 20" E

Non fanno parte dell'Area Marina Naturale Protetta di Portofino il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio.

Articolo 2 – Zonizzazioni interne all'Area Marina Naturale Protetta

2.1 Zona "A" di riserva integrale

La zona A di riserva integrale comprende tutta la Cala dell'Oro fino alla congiungente Punta Torretta (miraglio "T") e Punta del Buco (miraglio "U"), individuati dalle seguenti coordinate:

	latitudine	longitudine
T)	44° 18' 55" N	09° 09' 26" E
U)	44° 18' 44" N	09° 10' 00" E

2.2 Zona "B" di riserva generale

La zona "B" di riserva generale comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di S. Fruttuoso, ed è delimitata dalla congiungente delle boe relative ai punti sottoindicati:

	latitudine	longitudine
D)	44° 17' 43" N	09° 13' 22" E
E)	44° 18' 32" N	09° 10' 25" E
F)	44° 18' 50" N	09° 10' 34" E
G)	44° 18' 53" N	09° 10' 28" E
H)	44° 18' 35" N	09° 10' 13" E
I)	44° 18' 50" N	09° 09' 18" E
L)	44° 19' 13" N	09° 08' 29" E

2.3 Zona "C" di riserva parziale

La zona "C" di riserva parziale comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Porto Pidocchio, ed è delimitata dalla congiungente dei miragli e delle boe relative ai punti sottoindicati:

latitudine	longitudine
------------	-------------

A)	44° 19' 12" N	09° 12' 52" E
B)	44° 18' 20" N	09° 13' 10" E
V)	44° 18' 11" N	09° 12' 46" E
Z)	44° 18' 09" N	09° 12' 54" E
C)	44° 18' 11" N	09° 13' 13" E
D)	44° 17' 43" N	09° 13' 22" E
L)	44° 19' 13" N	09° 08' 29" E
M)	44° 19' 33" N	09° 08' 44" E
N)	44° 19' 26" N	09° 09' 01" E
O)	44° 19' 31" N	09° 09' 04" E
P)	44° 19' 38" N	09° 08' 47" E
Q)	44° 19' 48" N	09° 08' 55" E
R)	44° 20' 46" N	09° 09' 10" E
S)	44° 20' 46" N	09° 09' 20" E

Articolo 3 - Divieti generali

All'interno dell'Area Marina Naturale Protetta del Promontorio di Portofino, come sopra individuata, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19 comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394. In particolare, sono vietate:

- a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle biocenosi, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, anche temporanea, dell'ambiente marino, nonché la discarica sia di materiali inerti che di rifiuti solidi e liquidi;
- c) l'introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi altro mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- e) la pesca subacquea;
- f) la pesca a strascico;
- g) le immersioni subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate sulla base di criteri individuati dall'Ente Gestore.

Articolo 4 – Attività di sorveglianza

La sorveglianza dell'Area Naturale Marina Protetta è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di Porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime Aree Protette.

Articolo 5– Zona “A”: Regolamentazione

5.1 Attività vietate in zona “A”

Nella Zona A), oltre a quanto indicato nel precedente articolo 3, è vietata:

- a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e/o biologica.
- b) la navigazione, l'accesso e la sosta con unità navali di qualsiasi genere e tipo;
- c) la balneazione;
- d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.

5.2 Attività consentite in zona “A”

In Zona A) è consentito l'accesso, oltre che ai mezzi di soccorso:

- a) ai mezzi nautici impegnati in compiti di sorveglianza;
- b) ai mezzi navali di appoggio ai programmi di ricerca scientifica, che dovranno essere esplicitamente autorizzati dall'Ente Gestore.

La richiesta di autorizzazione avanzata dal responsabile scientifico della ricerca dovrà indicare le finalità del progetto, e tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le strumentazioni di bordo, ed il personale impiegato.

Articolo 6 – Zona “B”: regolamentazione

6.1 Attività vietate in zona “B”

Nella zona B), oltre a quanto indicato nel precedente art.3, è vietato:

- a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e/o biologica;
- b) l'ancoraggio, fatte salve:
 - b1) le esigenze connesse alle attività regolamentate dall'art.5, con le modalità indicate nella relativa autorizzazione per quanto riguarda le attività di ricerca;
 - b2) le disposizioni di cui al successivo articolo 6.4 per la pesca professionale;
- c) la navigazione a motore, fatti salvi i casi di cui ai precedenti punti b1) e b2) del presente articolo e quanto previsto all'art.6.2;
- d) l'ormeggio non regolamentato.

6.2 Attività consentite in zona “B”

Nella zona B) è consentita:

- a) la balneazione
- b) l'accesso ad ogni tipo di natante da diporto con l'utilizzo di remi e di vela, oppure anche con impiego di motore con velocità massima di 5 nodi ma, in quest'ultimo caso, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati di cui al successivo art.6.3
- c) l'ormeggio, di natanti e imbarcazioni da diporto, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art 6.3
- d) la pesca professionale, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art 6.4
- e) l'attività subacquea, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art 6.5
- f) la pesca sportiva, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art 6.6
- g) il prelievo di campioni di qualsiasi natura, per soli motivi di studio, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art 6.7
- h) l'accesso e l'ancoraggio a tutti i mezzi navali indicati all'art.5.2 a) e b)

6.3 Disciplina degli ormeggi

6.3.1 Ormeggi per le attività subacquee

I siti di ormeggio per le attività subacquee, di cui all'art.6.5 del presente regolamento, sono individuati dall'Ente Gestore, nel numero consentito a seguito delle risultanze scientifiche, conseguenti a ricerche mirate; in sede di prima applicazione, sono stati individuati:

- a) 2 siti ad alto interesse naturalistico:
 - 1) Isuela
 - 2) Altare

in cui è ammesso l'ormeggio ad una sola imbarcazione alla volta.

- b) 19 siti di interesse naturalistico:
 - 1) Punta Chiappa Levante

- 2) Punta Chiappa ridosso Levante
- 3) Punta della Targhetta
- 4) Grotta dell'Eremita
- 5) Punta della Torretta
- 6) Punta dell'Indiano
- 7) Dragone
- 8) Colombara
- 9) Secca Gonzatti
- 10) Targa Gonzatti
- 11) Scoglio del Raviolo
- 12) Testa del Leone
- 13) Scoglio del Diamante
- 14) Relitto Mohawk Deer
- 15) Cala Inglesi Est
- 16) Punta Vessinaro
- 17) Casa del Sindaco
- 18) Chiesa di San Giorgio
- 19) Faro

in cui possono essere ormeggiate contemporaneamente 2 imbarcazioni;

c) 2 siti non operativi:

- 1) Bussego
- 2) Roccia della Piscià

per valutazioni comparative.

Le imbarcazioni dei subacquei privati opereranno negli stessi siti e dovranno sostarvi solo per il tempo sufficiente per effettuare l'immersione.

Viene fatto divieto di immersione nella zona B alle scuole subacquee per immersioni didattiche a fine corso.

L'Ente Gestore determina le modalità relative all'utilizzo degli ormeggi, e l'importo dei corrispettivi economici da versare al Consorzio.

6.3.2 Ormeggi per le attività diportistiche

Per le attività diportistiche, di cui all'art.6.2 lettera b) del presente regolamento, sono individuati dall'Ente Gestore tre siti di ormeggio per natanti identificati come segue:

- 1) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego
- 2) Baia di S. Fruttuoso zona Est
- 3) Cala degli Inglesi.

Inoltre allo scopo di salvaguardare le attività economiche del borgo di S.Fruttuoso di Capodimonte è individuato dal Ente Gestore un sito di ormeggio destinato a natanti, nel tratto di costa compreso tra la punta della Torretta e l'imbarcadere di S.Fruttuoso. L'accesso a tali ormeggi deve avvenire dal canale di accesso a S.Fruttuoso, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

L'Ente Gestore determina le modalità relative all'utilizzo degli ormeggi, e l'importo dei corrispettivi economici da versare al Consorzio.

6.4 Disciplina della pesca professionale

E' consentito l'accesso e l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore, per l'esercizio della pesca professionale da parte dei pescatori residenti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai

sensi della legge 13.3.1958 n.250, con sede nei Comuni territorialmente interessati, alla data del 1° agosto 1998.

La pesca è consentita con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'Ente Gestore dell'area marina protetta.

6.5 Disciplina dell'attività subacquea

6.5.1 Disposizioni generali

Nella zona "B" è consentita l'effettuazione di visite subacquee guidate, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art.6.5.2 e l'effettuazione di visite subacquee di privati nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art. 6.5.3.

La navigazione deve avvenire con rotta perpendicolare alla linea di costa, e velocità massima di cinque nodi, al solo scopo di raggiungere i siti di ormeggio appositamente previsti dall'Ente Gestore, in base a quanto stabilito all'articolo 6.3.1.

Le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalle normative nazionali e locali.

Il numero massimo di subacquei per ogni immersione è stabilito come segue:

- a) dodici per le visite subacquee guidate organizzate dalle imprese di cui all'art.6.5.2
- b) sei per visite subacquee guidate organizzate dalle associazioni di cui all'art.6.5.2 e per le visite subacquee di privati di cui all'art.6.5.3

L'Ente Gestore determina le modalità relative all'utilizzo degli ormeggi, e l'importo dei corrispettivi economici da versare al Consorzio.

6.5.2 Visite subacquee con appoggio di unità navali di associazioni e imprese

1. L'Ente Gestore può rilasciare, su richiesta, un'autorizzazione annuale ovvero stipula una convenzione con soggetti aventi i seguenti requisiti:

- a) essere imprese che prevedono nel loro statuto, da una data anteriore al 26 aprile 1999, l'attività di accompagnamento a subacquei,

oppure:

essere associazioni senza scopo di lucro che prevedono espressamente nel loro statuto da una data anteriore al 26 aprile 1999 l'attività subacquea (didattica o ricreativa)

e inoltre:

- b) aver sede legale o secondaria, da data anteriore al 26 aprile 1999, in uno dei seguenti Comuni: Portofino, S.Margherita L., Camogli, Recco o Rapallo;

oppure:

aver provveduto, entro il 7 agosto 1999, ad associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore subacqueo, già presenti alla data del 1° agosto 1998 nei Comuni di Portofino, S.Margherita L. e Camogli.

2. Ogni impresa o associazione può essere autorizzata esclusivamente per le unità navali già autorizzate ai sensi del punto 1 del presente articolo, e in ogni caso per un numero di unità navali non superiori a sei. Tutte le eventuali sostituzioni delle unità navali dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio.

3. L'Ente Gestore dispone i criteri in base ai quali le vicende modificative od estintive riguardanti soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo debbono considerarsi ostative alla sopravvivenza dell'autorizzazione in capo al soggetto nuovo o modificato.

6.5.3 Visite subacquee di privati

1. L'Ente Gestore può rilasciare, su richiesta, un'autorizzazione a privati che intendano effettuare visite subacquee, fino a un massimo di 90 subacquei al giorno che utilizzino non più di 30 natanti, e determina eventuali corrispettivi economici.

2. I subacquei che intendono effettuare visite subacquee partendo da terra, senza supporto di natante di appoggio, dovranno munirsi dell'autorizzazione di cui al punto 1 e utilizzare esclusivamente i siti individuati dal Comitato Tecnico Scientifico.

6.6 Disciplina della pesca sportiva

E' consentita l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e l'attività di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo esercitate dai residenti nei Comuni di Camogli, S.Margherita L. e Portofino.

6.7 Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio

E' consentito il prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

Articolo 7 – Zona “C”: regolamentazione

7.1 Attività vietate in zona “C”

In Zona C) oltre a quanto indicato al precedente articolo 3 è vietato:

- a) l'ancoraggio libero, fatte salve le eccezioni elencate all'articolo 6.1 lettere b1) e b2), e salvo quanto stabilito al successivo art.7.3, punto 1;
- b) l'ormeggio non regolamentato.

7.2 Attività consentite in zona “C”

Nella zona C) è consentita:

- a) la balneazione
- b) l'accesso ed il transito con l'utilizzo di remi o a vela a natanti e imbarcazioni da diporto;
- c) l'accesso a natanti e imbarcazioni, con velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ancoraggio di cui all'articolo 7.3
- d) l'ormeggio e l'ancoraggio, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art 7.3
- e) la pesca professionale di cui all'art 6.4.
- f) le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.)
- g) la pesca sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello, esercitata dai residenti nei Comuni interessati ed in quelli immediatamente limitrofi;
- h) la pesca sportiva effettuata da natante, con lenza e canna da fermo, esercitata dai residenti nei Comuni interessati ed in quelli immediatamente limitrofi;
- i) il prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio, nei limiti della regolamentazione di cui al precedente art 6.7
- j) l'accesso e l'ancoraggio a tutti i mezzi navali indicati all'art.5.2 a) e b).

7.3 Disciplina dell'ancoraggio e dell'ormeggio in zona “C”

1. In Zona “C” è consentito l'ancoraggio ai natanti ed alle imbarcazioni di lunghezza massima di 24 metri, nelle sole aree predeterminate dall'Ente Gestore, tenuto conto dello stato dei fondali.

Articolo 8 – Fascia di transito

La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'Area Marina Naturale Protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi.

Articolo 9 – Norma transitoria

Fino all'entrata in funzione dei siti di ormeggio previsti dal presente regolamento, in zona B ed in zona C è consentito l'ancoraggio con le modalità individuate dall'Ente Gestore.